

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-4200 del 17/08/2018
Oggetto	L.R. N. 7/2004. RILASCIO CONCESSIONE PER RIAPERTURA IN AREA DEMANIALE DI CANTIERE A COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI DIFESA SUL F. TREBBIA IN LOC. BARBERINO IN COMUNE DI COLI - RICHIEDENTE: GRENTI S.P.A. - PROCEDIMENTO SISTEB PC18T0032 - SINADOC 15221_18
Proposta	n. PDET-AMB-2018-4394 del 17/08/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno diciassette AGOSTO 2018 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

OGGETTO: L.R. N. 7/2004. RILASCIO CONCESSIONE PER RIAPERTURA IN AREA DEMANIALE DI CANTIERE A COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI DIFESA SUL F. TREBBIA IN LOC. BARBERINO IN COMUNE DI COLI - RICHIEDENTE: GRENTI S.P.A. - PROCEDIMENTO SISTEB PC18T0032 - SINADOC 15221_18

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523;
- la Legge n.37 del 5 gennaio 1994;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, che ha conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, che ha stabilito i principi per l'esercizio delle funzioni conferite;
- la LR 18/5/1999, n. 9 "Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale";
- la Legge Regionale 14/4/2004, n. 7, Capo II "Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio";
- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152, "Norme in materia ambientale";
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.);
- la Legge Regionale 22/12/2009 n. 24, in particolare l'art. 51;
- la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l'art. 8, e la L. R. n° 9 del 16/07/2015 art. 39;
- le deliberazioni della Giunta Regionale in materia di canoni, spese di istruttoria e tipologie di utilizza n. 895 del 18/6/2007, n. 913 del 29/6/2009, n. 469 del 11/4/2011, n. 173 del 17/02/2014;
- la legge 7/8/1990, n. 241;
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- le deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 96 del 23/12/2015, 99 del 30.12.2015 e 58 del 08/06/2018 con cui sono state conferite alla sottoscritta Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza le competenze in merito all'adozione del presente provvedimento amministrativo;

VISTA l'istanza, assunta al prot. ARPAE n° 7547 del 10/05/2018, di GRENTI S.P.A. C.F. e P.IVA 01514520343 con sede legale in Comune di Solignano (PR), V. Marconi n. 6, per:

1. completamento della realizzazione, nell'area demaniale fronte mappali 291, 289, 288, 234, 231, 228, 442, 435, 98 e 92 del foglio 7 e fronte mappale 1 del foglio 19 del catasto terreni del comune di Coli, delle opere di difesa sul F. Trebbia per conto di ANAS spa occupando una superficie di circa 1300 m²;
2. occupazionale di circa 5414 m² dell'area demaniale fronte mappali 67, 68 e del foglio 19 del catasto terreni del comune di Coli per la sosta notturna di automezzi e macchine operatrici;

VISTI gli elaborati allegati alla suddetta domanda;

DATO ATTO che sul B.U.R.E.R. n. 149 in data 30/05/2018 è stata effettuata la pubblicazione della domanda di concessione e che nei termini previsti dal predetto avviso non sono pervenute osservazioni né opposizioni;

ACQUISITE le risultanze:

- dell'istruttoria tecnica contenuta nel parere idraulico rilasciato, con prescrizioni, dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile di Piacenza e assunto al protocollo ARPAE n. 10813 del 9/07/2018;
- dell'istruttoria svolta dal Servizio Aree Protette, Foreste e Sviluppo della Montagna della Regione Emilia-Romagna il quale ha espresso, con nota n. 9287 del 18/06/2018, la valutazione d'incidenza con esito positivo, ma con prescrizioni;
- delle verifiche rispetto alle previsioni urbanistiche e territoriali espresse dal Comune di Coli con nota del 24/05/2018 acquisita al prot. ARPAE n. 12686 del 16/08/2018;

VALUTATO che gli oneri di cantierizzazione sono stati quantificati in € 753,75;

DATO ATTO che il richiedente:

- ha dimostrato di aver versato l'importo di € 75,00 dovuto per le spese relative all'espletamento dell'istruttoria della domanda di concessione in oggetto;
- in data 8/08/2018 ha versato l'importo di € 753,75 a titolo di canone per cantierizzazione mediante bonifico bancario intestato a Regione Emilia Romagna – canoni di concessione per l'utilizzo di demanio idrico;

RITENUTO pertanto, sulla base delle risultanze dell'istruttoria tecnico-amministrativa, che sussistano i requisiti e le condizioni di legge per procedere al rilascio della concessione richiesta;

DETERMINA

a) di rilasciare, per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono integralmente riportate, nei limiti della disponibilità dell'Amministrazione concedente, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini ed Enti, a GRENTI S.P.A., C.F. e P.IVA 01514520343 con sede legale in Comune di Solignano (PR), V. Marconi n. 6, la concessione all'occupazione dell'area demaniale fronte mappali 291, 289, 288, 234, 231, 228, 442, 435, 98 e 92 del foglio 7 e fronte mappale 1 del foglio 19 del catasto terreni del comune di Coli, per:

1. completamento della realizzazione, nell'area demaniale fronte mappali 291, 289, 288, 234, 231, 228, 442, 435, 98 e 92 del foglio 7 e fronte mappale 1 del foglio 19 del catasto terreni del comune di Coli, delle opere di difesa sul F. Trebbia per conto di ANAS spa occupando una superficie di circa 1300 m²;
2. occupazionale di circa 5414 m² dell'area demaniale fronte mappali 67, 68 e del foglio 19 del catasto terreni del comune di Coli per la sosta notturna di automezzi e macchine operatrici;

secondo il disciplinare che vistato dalla Responsabile del Servizio si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

b) di dare atto che:

- per ogni effetto di legge, il Concessionario elegge il proprio domicilio all'indirizzo agli atti di questo Servizio;
- la presente determinazione non esime dall'acquisizione di altri visti, autorizzazioni o assensi comunque denominati, che siano previsti da norme in campo ambientale, edilizio, urbanistico non ricompresi nella presente concessione;
- la presente determinazione dirigenziale e i relativi allegati dovranno essere esibiti dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni idrauliche;
- si provvederà in merito agli "obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" con gli adempimenti di cui al D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 e la Deliberazione di Giunta Regionale n. 66 del 25.01.2016;
- Il presente atto verrà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 6 del T.U. 131/86, come specificato dalla circolare del Ministero delle Finanze della Direzione Regionale delle Entrate per l'Emilia ° 44616 del 27.07.1999;

Dott.ssa Adalgisa Torselli
(firmato digitalmente)



DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione, rilasciata a Grenti Giuseppe nato a Parma il 21/06/1955, residente in Comune di Solignano (PR), C.F. GRN GPP 55H21 G337Q, in qualità di rappresentante titolato alla firma degli atti della società GRENTI s.p.a, avente sede legale in Comune di Solignano (PR), V. Marconi n. 6, ai sensi della Legge Regionale Emilia Romagna n.7 del 14 aprile 2004.

Art. 1

Oggetto della concessione

L'Agenzia Prevenzione Ambiente Energia Emilia-Romagna concede a GRENTI s.p.a, avente sede legale in Comune di Solignano (PR), V. Marconi n. 6 (C.F. e P.IVA 01514520343) di seguito denominato Concessionario, di riaprire il cantiere per completare la realizzazione, nell'area demaniale fronte mappali 291, 289, 288, 234, 231, 228, 442, 435, 98 e 92 del foglio 7 e fronte mappale 1 del foglio 19 del catasto terreni del comune di Coli, delle le opere di difesa sul F. Trebbia per conto di ANAS spa occupando una superficie di circa 1300 m² e di utilizzare circa 5414 m² dell'area demaniale fronte mappali 67, 68 e del foglio 19 del catasto terreni del comune di Coli per la sosta notturna di automezzi e macchine operatrici, come da planimetria agli atti.

Art. 2

Termini, vincoli e limiti della concessione

L'area per lo svolgimento delle attività indicate nel precedente articolo è concessa nei limiti dei diritti che competono all'Amministrazione Pubblica in termini di disponibilità dei beni concessi, e salvi i diritti di terzi, senza la garanzia delle Amministrazioni concedente e idraulica verso il concessionario bensì con la garanzia di questo verso le Amministrazioni per le eventuali azioni che fossero promosse da terzi in dipendenza dell'esercizio della concessione stessa.

La concessione si intende assentita con l'obbligo della piena osservanza di Leggi e Regolamenti con particolare riguardo alle norme in materia idraulica, urbanistica e di tutela dell'Ambiente.

Il concessionario è costituito custode dei beni concessi per tutta la durata della concessione, custodia che implica il divieto a qualunque forma di utilizzo dei beni concessi da parte di soggetti diversi dal concessionario e/o suoi aventi causa, e cioè di soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione.

Fanno comunque carico al concessionario tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità) che, in dipendenza della concessione, siano opportune o necessarie per:

- la salvaguardia del buon regime idraulico del corso d'acqua;
- la conservazione dei beni concessi;
- la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi per l'incolumità pubblica delle persone (tabellazione, segnaletica, barriere, recinzioni, rimozioni di pericoli ecc.).



E' ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali e cose, restando le Amministrazioni concedente e idraulica espressamente sollevate ed indenni da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

Resta dichiarato e stabilito che danni comunque prodotti da eventi naturali quali piene alluvionali, erosioni ecc. sulle aree oggetto del presente atto, non potranno in nessun caso dare ragione a richiesta di risarcimento e di modifica dei patti accettati dal concessionario.

Art. 3

Prescrizioni derivanti dalla valutazione d'incidenza

Con nota prot. ARPAE n. 9287 del 8/06/2018 il Servizio Aree Protette, Foreste e Sviluppo della Montagna della Regione Emilia-Romagna ha prescritto:

1. per la manutenzione delle opere a verde da realizzare, garantire il completo attecchimento delle specie messe a dimora, intervenendo anche con eventuale irrigazione di soccorso;
2. tutte le operazioni previste per il progetto dovranno essere realizzate con modalità che non compromettano in alcun modo le condizioni agronomiche e strutturali del terreno delle aree destinate alle opere a verde;
3. programmare tutte le fasi di lavorazione e le operazioni di cantiere in modo da transitare o operare in meno possibile sulle aree destinate ad opere a verde;
4. concordare tutti gli interventi di bonifica necessari a ripristinare le condizioni agronomiche originarie;
5. non operare con automezzi o macchine operatrici su suoli bagnati o umidi;
6. non utilizzare le aree destinate a verde come deposito temporaneo di materiali, residui di lavorazione o rifiuti;
7. il materiale litoide da movimentare non dovrà essere in alcun modo asportato dall'alveo, ma solo spostato;
8. non danneggiare la vegetazione arboreo-arbustiva presente in loco, so non strettamente necessario all'esecuzione dell'intervento;
9. al termine dei lavori provvedere al ripristino dell'area di cantiere e all'eliminazione dei rifiuti eventualmente prodotti o rivenuti in alveo.

Art. 4

Prescrizioni derivanti dal nulla osta idraulico

Con nota prot. ARPAE n. 10813 del 9/07/2018 l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile di Piacenza, confermando precedente determinazione n. 86 dell'11/01/2016 codice pratica n. PC15T0016, ha prescritto quanto di seguito:



1. L'impresa è identificata come custode dell'area di cantiere pertanto in merito alla sicurezza dell'area in relazione a possibili piene eccezionali ed improvvise del corso d'acqua dovranno essere predisposti tutti gli accorgimenti necessari affinché l'utilizzo possa svolgersi senza pericolo alcuno per gli operatori ed eventuali fruitori dell'area stessa;
2. durante i lavori è fatto divieto assoluto di asportare materiale ghiaioso dalle aree di cantiere e fuori alveo;
3. dovrà essere identificato il confine demaniale su tutta la sponda oggetto di intervento/cantierizzazione;
4. a lavori ultimati l'area destinata a cantiere, gli accessi, ecc. si dovrà provvedere alla loro sistemazione secondo le indicazioni impartite dal personale tecnico addetto alla vigilanza idraulica.

Art. 5

Validità dell'atto

Il concessionario accetta che il presente atto sia finalizzato a consentire fino al **31/12/2018**, con possibilità di rinnovo, l'utilizzo dell'area per lo svolgimento dei lavori di cui all'art. 1.

Alla data di cui sopra la concessione s'intenderà, senza necessità di speciale disdetta o comunicazione, cessata di diritto e non avrà più effetto alcuno: successivamente si potrà procedere con una eventuale richiesta di rinnovo.

Il concessionario, al cessare della concessione, ha l'obbligo, a sua totale cura e spesa, di rimessa in pristino dei luoghi oggetto della cantierizzazione.

La concessione potrà, tuttavia, essere revocata, senza creare alcun diritto in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse ai sensi dell'art. 19 della L.R. 7/2004.

La revoca della concessione, comporterà l'obbligo di rimettere, a totale cura e spese del concessionario, ogni cosa allo stato pristino nel termine che gli verrà fissato dal Servizio concedente.

Art. 6

Revoca e/o decadenza

Si richiamano espressamente le norme che disciplinano la materia relativa alle cause di revoca e decadenza previste dalla L.R.7/2004 s.m.i. ed in particolare si ricorda che sono cause di decadenza:

- destinazione d'uso diversa da quella concessa,
- mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o tecniche,



- sub-concessione a terzi.

Art. 7

Elezione di domicilio

Per ogni effetto di legge, il concessionario elegge il proprio domicilio presso il Comune di Coli.

Art. 8

Modalità di trattamento dei dati

Ai sensi della D.Lgs.196/2003 si evidenzia che i dati trasmessi dal concessionario saranno trattati, con l'ausilio di mezzi informatici, ai soli fini del procedimento concessorio.

Art. 9

Decorrenza della validità del provvedimento

Il presente disciplinare sarà approvato e quindi valido a seguito dell'adozione del provvedimento di concessione rilasciato da ARP AE.

Firma per accettazione del Concessionario

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.